

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (74)836

Vol. 1974/0127

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(74) 836 def.

Bruxelles, 12 giugno 1974

PROPOSTA DI UNA DIRETTIVA

riguardante la prima modifica della direttiva del Consiglio
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti
gli antiparassitari che possono essere impiegati nei
prodotti alimentari

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

Relazione

1. La direttiva del Consiglio del 13 luglio 1970, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le sostanze che hanno effetti antiossidanti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana (1), autorizza gli Stati membri a mantenere in vigore fino al 14 luglio 1974 le rispettive legislazioni nazionali in virtù delle quali è ammesso l'impiego, nei prodotti alimentari, dell'etilen-diamminotetraacetato di calcio e sodio, del gallato di propile e degli esteri dell'acido L-ascorbico con gli acidi grassi non ramificati C₁₄ e C₁₃, nonché del betatocoferolo sintetico.
2. Il Trattato di adesione/^{allegato VII parte IX.3}(2) autorizza i nuovi Stati membri a mantenere fino al 31 dicembre 1977 le rispettive legislazioni nazionali, in vigore alla data dell'adesione, relative all'impiego nei prodotti alimentari del gallato di propile, nonché di alcuni polifosfati e dell'etossichina.
3. Nessuna questione (ad esempio, dati tossicologici o necessità tecnologiche) è stata sollevata circa la continuazione dell'uso del betatocoferolo sintetico. Quanto alle sostanze di cui ai precedenti commi 1 e 2, gli Stati membri considerano con grande interesse la possibilità di includerle in un elenco comunitario degli antiossidanti di cui è ammesso l'impiego nei prodotti alimentari; la Commissione sta elaborando una proposta di direttiva in tal senso, la quale tuttavia non potrà ricevere una veste definitiva senza il parere del Comitato scientifico per i prodotti alimentari.
4. Poichè il Comitato scientifico per i prodotti alimentari è stato istituito per i nove Stati membri con decisione della Commissione del 16 aprile 1974, non si prevede che esso possa portare a termine uno studio dettagliato delle sostanze in questione in tempo utile per permettere al Consiglio di adottare la modifica prima del 14 luglio 1974.

(1) G.U. n. L 157 del 13.7 1970

(2) G.U. Edizione Speciale (L 73) del 27.3 1972

5. La presente proposta si riferisce esclusivamente alle sostanze il cui impiego non sarà più ammesso dopo il 14 luglio 1974, a meno che non intervenga una modifica della direttiva sugli antiossidanti. La proposta non riguarda pertanto l'etossichina ed i polifosfati (vedi comma 2). La modifica proposta ha un duplice scopo. Innanzitutto, il fatto che alcuni Stati membri siano autorizzati ad usare il gallato di propile, mentre ad altri questo diritto viene negato, costituisce un'anomalia. Si propone perciò che l'autorizzazione ad impiegare tale sostanza venga estesa, per tutti gli Stati membri, al 31 dicembre 1977. In secondo luogo, considerato il notevole interesse alla continuazione dell'impiego dell'etilendiamminotetraacetato di calcio e sodio e degli esteri dell'acido L-ascorbico con gli acidi grassi non ramificati C_{14} e C_{18} , si propone che gli Stati membri siano autorizzati ad usare dette sostanze per un "periodo determinato". Quando il Comitato scientifico per i prodotti alimentari avrà espresso il suo parere in proposito, la Commissione deciderà quali ulteriori misure adottare.
6. Lo stesso "periodo determinato" è stato fissato per il gallato di propile, onde evitare un'inutile proliferazione di date.
7. Non è necessario consultare il Parlamento europeo ed il Comitato economico e sociale a norma dell'articolo 100, in quanto la direttiva non apporta alcuna modifica alle disposizioni legislative degli Stati membri.

Proposta di una direttiva riguardante la prima modifica della direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli antiossidanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'articolo 2 della direttiva del Consiglio, del 13 luglio 1970, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le sostanze che hanno effetti antiossidanti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana (1), autorizza gli Stati membri, per un periodo di tre anni dalla notifica della direttiva stessa a mantenere le rispettive legislazioni nazionali in virtù delle quali è ammesso l'impiego, nei prodotti alimentari, dell'etilendiamminotetraacetato di calcio e sodio, del gallato di propile e degli esteri dell'acido L-ascorbico con gli acidi grassi non ramificati C_{14} e C_{18} ;

alle condizioni di adesione

Considerando che l'allegato VII, capo OX.3, dell'atto relativo / (2) autorizza i nuovi Stati membri a mantenere sino al 31 dicembre 1977 le rispettive legislazioni nazionali, in vigore alla data dell'adesione, relative all'impiego nei prodotti alimentari del gallato di propile;

Considerando che l'utilità di tali sostanze nei prodotti alimentari è stata dimostrata sul piano tecnologico a livello comunitario;

Considerando che le legislazioni di alcuni Stati membri continuano ad autorizzare l'uso di dette sostanze;

Considerando che la situazione deve essere riveduta alla luce delle più recenti informazioni scientifiche e tossicologiche;

Considerando che il Comitato scientifico per i prodotti alimentari, istituito con decisione della Commissione del 16 aprile 1974 (3), non ha ancora esaminato a fondo la questione;

Considerando che non è pertanto possibile adottare una decisione definitiva circa l'opportunità dell'impiego di dette sostanze a livello comunitario,

(1) G.U. L 157 del 13.7.1970

(2) G.U. Edizione speciale (L 73) del 27.3.1972

(3)

H. ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva del Consiglio del 13 luglio 1970 è modificata come segue:

1. Il paragrafo 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

In deroga all'articolo 1, gli Stati membri sono autorizzati a mantenere in vigore sino al 31 dicembre 1977, le disposizioni delle rispettive legislazioni nazionali, in virtù delle quali è ammesso l'impiego, nei prodotti alimentari, dell'etilendiamminotetraacetato di calcio e sodio, del gallato di propile e degli esteri dell'acido L-ascorbico con gli acidi grassi non ramificati C₁₄ e C₁₃.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente